



Roma, 29 giugno 2021

Oggetto: Proposta di emendamenti all'art. 3 del DDL 2272.

### Articolo 3.

(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

#### **Il comma 1 dell'art. 3 è così riformulato:**

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: « 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.

La contrattazione collettiva, a partire dai Contratti 2019/2021, istituisce una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. In sede di prima applicazione verranno previste le modalità di inquadramento del personale già in servizio. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione dell'esperienza professionale acquisita, delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedure selettive basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sulle capacità professionali e sull'esperienza professionale acquisita che costituiscono competenze certificate valide ai fini dell'ammissione alla procedura, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dall'esterno. Il possesso di titoli professionali e di studio previsti per l'accesso all'area, o quelli ulteriori, costituiscono titoli valutabili ai fini delle suddette procedure. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. ».





## Relazione tecnica

*L'emendamento proposto al comma 1 dell'art. 3 prevede innanzitutto la disposizione che l'Area delle elevate professionalità è istituita già a partire dai contratti di lavoro 2019/2021, scaduti da quasi tre anni e su cui è in corso, per quello del comparto delle Funzioni Centrali, il negoziato presso l'Aran. Chiediamo inoltre che venga esplicitamente prevista una fase di prima applicazione che preveda l'inquadramento nella nuova Area, con criteri che verranno definiti in sede contrattuale, del personale già in servizio nelle Amministrazioni.*

*L'obiettivo da una parte è di evitare che l'Area delle elevate professionalità resti sulla carta e non venga attuata, o che sia solo un contenitore vuoto destinato ad inquadrare in futuro il personale assunto secondo le previsioni ipotizzate per le assunzioni a termine negli altri articoli del DL con riferimento alle elevate professionalità. E' necessario invece da subito dare attuazione alla nuova area per riconoscere tutte quelle professionalità che in questi anni hanno permesso il funzionamento delle amministrazioni senza alcun reale riconoscimento professionale e di carriera.*

*Per quanto concerne le progressioni interne alle Aree, che restano materia tipicamente contrattuale essendo regolate dai CCNL e finanziate con le risorse del FRD, lamentiamo l'ingerenza normativa sui criteri delle procedure e, comunque chiediamo l'inserimento dell'esperienza professionale acquisito come elemento fondamentale di dette progressioni interne e l'eliminazione delle fasce di merito come elemento distintivo per la verifica della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti che costituisce uno dei criteri di svolgimento delle procedure.*

*Per le progressioni tra le Aree infine riteniamo necessario che venga chiarita la proceduralizzazione delle procedure in luogo del metodo comparativo, che venga riconosciuta l'accresciuta capacità professionale e che il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, o quelli superiori, siano titoli valutabili, ma non il requisito per la partecipazione. Riteniamo infatti che dopo circa 20 anni di blocco per legge delle progressioni tra le aree, non possa essere negata la possibilità di carriera a quella parte del personale che negli anni ha acquisito rilevanti competenze tecnico professionali e che sia in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore. Continueremmo a tenere sottoinquadrato una parte del personale che nei fatti già svolge attività ascrivibili a quella dell'area superiore, perpetrando non solo un'ingiustizia, ma aggravando il caos ordinamentale nelle Amministrazioni, in luogo della necessaria riscrittura organica dei profili . delle competenze e dei relativi inquadramenti.*



## Il comma 2 dell'art. 3 è così riformulato:

2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità definiti nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e in contrattazione integrativa, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, e in quelle rinvenibili nella disponibilità delle Amministrazioni e degli Enti già stanziati per tali finalità.

## Relazione tecnica

*La modifica proposta prevede che il superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 possa essere definito anche in sede di contrattazione integrativa, sempre con riferimento a risorse disponibili a tali finalità e direttamente rinvenibili nei bilanci delle amministrazioni e degli Enti, o già stanziati e non utilizzate, per il limite alla spesa gravante sui FRD (Fondi risorse decentrate). La modifica è a invarianza di costi in quanto dette risorse sono disponibili ma non erogate.*

## IL Comma 1 ter è così riformulato :

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. ».

## Relazione tecnica

*La modifica richiesta tende a ricondurre nell'ambito delle singole Amministrazioni le procedure "interne", separandole da quelle espletate dalla SNA. Inoltre appare opportuno evitare che dette procedure di fatto si risolvano in sanatorie di chi svolge incarichi spesso conferiti unilateralmente e con criteri non sempre trasparenti, rendendo invece disponibile la procedura a tutte le professionalità interne in possesso dei requisiti e della capacità professionali richieste.*

## IL comma 7 è così riformulato :

7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole « previo assenso dell'amministrazione di appartenenza » sono soppresse;
- b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 50 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. »

## Relazione tecnica

Le modifiche richieste vanno nella direzione di rendere più esigibile il superamento del nulla osta estendendolo anche al comparto della sanità oggi escluso, che nell'attuale formulazione del DL (20 per cento di carenza nella qualifica e profilo infungibile) sarebbe di fatto aggirabile dalle Amministrazioni che spesso frappongono ostacoli puramente difensivi e quindi impediscono una possibile ricollocazione di professionalità.

## Il comma 8 è abrogato

### Relazione tecnica

*Si chiede il mantenimento della normativa vigente. La previsione inserita nel DL di trasformare il possesso del dottorato di ricerca da titolo valutabile a requisito di ammissione appare sproporzionata rispetto ai livelli di inquadramento previsti e non in linea con il sistema di reclutamento. Nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad un requisito richiesto per profili non dirigenziali maggiore di quello previsto per l'accesso alla dirigenza, ledendo le aspettative di tanti laureati*

Dopo il comma 10 è inserito il comma 11

11 L'art.40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così modificato :

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle che in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 le parti negoziali riservano agli ulteriori sistemi di partecipazione sindacale previsti dai Contratti collettivi nazionali, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

## Relazione tecnica

*Chiediamo di prevedere all'interno dell'art. 3 del DL in conversione un comma 11 che riscrive l'art. 40 del D. Lgs 165 superando le incertezze che l'attuale norma provoca in merito ad alcuni istituti che già oggi sono contrattabili "nei limiti previsti dalle norme di legge". Si tratta di una formulazione generica che negli anni è stata applicata in modo disomogenea nei diversi comparti del lavoro pubblico, creando differenziazioni e squilibri. I nuovi e pressanti compiti assegnati alle Pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR, la necessità di essere sempre più al passo con i bisogni e le aspettative di cittadini e imprese, comportano un cambio di passo che dia nuovo spazio alla partecipazione e al contributo delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, contribuendo a quel rilancio che può avvenire solo mettendo a fattor comune le migliori esperienze e intelligenze che pure sono presenti ad ogni livello nelle amministrazioni. La proposta emendativa mira, pur nella distinzione dei ruoli tra gestione datoriale e sistema di partecipazione, a rimettere la centro del confronto, tramite la piena attuazione dell'art. 9 del D. Lgs 165, questioni decisive per la gestione del rapporto di lavoro, riservando alla parti negoziali i diversi ambiti di definizione del sistema di partecipazione al netto di quelle relative all'organizzazione degli Uffici.*

La Segreteria Generale FLP